

**BREVI OSSERVAZIONI
SULL'ISTITUTO DELLA LIBERTÀ CONTROLLATA
PREVISTO DAL DISEGNO DI LEGGE N. 1799**

GIUSEPPE BARONE (*)

Vorrei svolgere alcune brevi considerazioni sull'istituto della libertà controllata previsto dal disegno di legge n. 1799 del 1977.

La libertà controllata si inquadra nella problematica delle pene detentive di breve durata, avversate da larga parte della dottrina sia per i loro gravi riflessi sul problema dell'affollamento delle carceri sia per i loro effetti negativi sul livello di socializzazione del soggetto che le subisce e sui vari mezzi del trattamento.

Analizzata nel quadro dei principi cui si ispira, specie dopo la legge 26 luglio 1975, n. 354, il nuovo sistema penitenziario, la misura in questione presenta taluni caratteri che meritano una profonda riflessione. Essa, infatti, a differenza delle misure alternative introdotte dalla predetta legge, quale misura sostitutiva della pena detentiva, può essere irrogata dal giudice di cognizione, discrezionalmente, entro determinati limiti di pena e con l'imposizione di prescrizioni predeterminate per legge. Tali prescrizioni, dettate dall'art. 26 del disegno di legge, tutte obbligatorie, sono in parte immutabili (nn. 4, 5, 6, 7 e 8) ed in parte modificabili (nn. 1, 2 e 3) dalla sezione di sorveglianza. Tra le prime appare particolarmente pesante, specie tenendo conto del tipo di reati (reati lievi) per i quali la misura in esame è prevista, quella di cui al n. 7 del predetto articolo, la quale impone l'obbligo di portare con sè l'estratto della sentenza di condanna con conseguente automatica revoca della mi-

(*) Contrattista di procedura penale nell'Università di Firenze.

sura stessa in caso di violazione. Tra le seconde, poi, quelle di cui ai nn. 4 e 5 sembrano introdurre addirittura una disparità di trattamento fra soggetti che svolgono attività lavorative diverse, alcuni dei quali, proprio per il tipo di lavoro da cui traggono i mezzi di sussistenza, possono ricevere gravi pregiudizi, con palese violazione di principi costituzionali (ad es. artt. 3, 4 e 27 Cost.) e con altrettanto palese vanificazione dello scopo della stessa misura. Nel caso in cui, infatti, la patente di guida sia indispensabile per il lavoro del soggetto colpito dalla sanzione in questione, il ritiro della stessa (n. 5) determinerebbe, in contrasto con lo scopo dell'istituto in parola, un peggioramento del suo livello di socializzazione, privandolo di quella attività, importantissima sotto questo profilo, che la libertà controllata si propone, invece, di tutelare in generale. Lo stesso avverrebbe nel caso di cui al n. 4, vale a dire per il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi da fuoco anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia, nei confronti di chi eserciti tale commercio.

Più in generale, adottando tale misura, il legislatore rinunzierebbe quasi completamente al principio di individualizzazione della pena di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, caratterizzandosi lo stesso in senso vincolato nel momento delle prescrizioni ed in senso discrezionale nel momento dell'applicazione, con evidente inversione logica nell'attuazione di principi fondamentali (principio di legalità e principio di individualizzazione della pena). In ogni caso, comunque, al di là del problema del trattamento individualizzato, che per varie categorie di soggetti potrebbe anche non apparire necessario, i presupposti della misura non valgono a precisarne l'ambito applicativo, che, pertanto, verrebbe a sovrapporsi, nei limiti di pena per essa stabiliti, a quello di altre misure, prima fra tutte la sospensione condizionale. La discrezionalità molto ampia del giudice, infine, nonostante l'obbligo della motivazione, nella concessione della misura, analogamente a quanto avviene per la sospensione condizionale, non rende agevole il compito della difesa, la quale non ha modo, in mancanza di precisi e specifici requisiti per legge stabiliti (principio di legalità) di far valere in maniera adeguata le ragioni dell'interessato. Il riferimento all'art. 133 cod. pen. costituisce, d'altro canto, un criterio generale comune tanto alla libertà controllata quanto alla sospensione condizionale e non vale, quindi, a distinguere i casi di ap-

plicabilità dell'istituto in esame. La lamentata difficoltà di individuare le categorie di reati a cui collegare sanzioni diverse dalla pena detentiva e l'esigenza di evitare una rinunzia aprioristica alla detenzione, non sembrano poter completamente giustificare talune intrinseche contraddizioni dell'istituto e qualche distorsione sul piano dei nuovi principi del sistema penitenziario, tenuto conto che la necessità (almeno in alcuni casi) di consentire un intervento giudiziario individualizzato non appare pienamente soddisfatta.

In definitiva, oltre ad una più precisa configurazione dell'istituto, sembrerebbe opportuno, ai fini di una migliore e più giusta attuazione delle finalità della misura, consentire almeno una maggiore elasticità nel momento delle prescrizioni, rendendole tutte modificabili dalla sezione di sorveglianza. Quanto alla discrezionalità che caratterizza il momento dell'applicazione della misura, il problema è molto più ampio e complesso. Spetta pertanto agli studiosi del diritto elaborare precisi criteri giuridici atti ad evitare il sovrapporsi delle varie misure previste dal nostro sistema penitenziario e dare ad esse un preciso e distinto ambito applicativo.